



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

**Gestione Associata Polizia Locale
dei Comuni di**

- **Azzate (capo convenzione)**
- **Bodio Lomnago**
- **Brunello**
- **Daverio**
- **Galliate Lombardo**

Approvato con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

Per Bodio Lomnago: Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 03/06/2025

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Finalità del trattamento.....	4
Articolo 3 – Direzione del sistema e titolarità del trattamento dei dati personali	5
CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	7
Articolo 4 – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	7
Articolo 5 – Centrale di controllo.....	8
Articolo 6 – Utilizzo del sistema di videosorveglianza	9
Articolo 7 – Conservazione dei dati personali	10
Articolo 8 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità / Polizia Giudiziaria	10
CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
Articolo 9 – Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza	11
Articolo 10 – Integrazione del sistema su iniziativa di privati.....	11
CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI	12
Articolo 11 – Monitoraggio del traffico	12
Articolo 12 – Rilevazione di violazioni al codice della strada.....	12
Articolo 13 – Immobili di proprietà o in gestione dell’amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici.....	13
Articolo 14 – Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti.....	13
Articolo 15 – Utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici.....	13
CAPO V - DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	14
Articolo 16 – Informazioni rese al momento della raccolta - informativa	14
Articolo 17 – Accesso alle immagini e riprese video.....	14
Articolo 18 – Cessazione del trattamento dei dati personali	16
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 19 – Pubblicità del regolamento.....	13
Articolo 20 – Entrata in vigore.....	14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'impianto di videosorveglianza la cui **descrizione tecnica**, che comprende le relative **modalità per la sicurezza e il quadro riassuntivo del posizionamento delle telecamere sul territorio comunale**, è approvata con determinazione del Comandante della Polizia Locale del Comune capo convenzione - nel prosieguo responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 - e aggiornata con le stesse modalità ogni qualvolta il sistema dovesse essere modificato o implementato, sulla scorta anche delle indicazioni, dei criteri e delle direttive dettate dalla Giunta Comunale.

2. In particolare il presente regolamento:

a) prevede tre tipologie di videosorveglianza:

- videosorveglianza mediante l'utilizzo di sistemi di ripresa audio/video fissi e mobili (fototrappole, sistema veicolare di videosorveglianza territoriale e tracciamento autoveicoli, dash cam-sistema vista et similia);

- videosorveglianza mediante l'utilizzo di sistemi audio/video indossabili (bodycam);

- sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni);

b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;

c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

Il trattamento dei dati personali, derivanti dal sistema di videosorveglianza deve avvenire, oltre che nel rispetto di questo regolamento, secondo quanto è disposto dalle seguenti norme:

Unione Europea

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – nel prosieguo **G.D.P.R.**– Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali;

- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- **Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video** - Versione 2.0 - Adottate il 29 gennaio 2020 dal "Comitato europeo per la protezione dei dati".

Normativa Italiana

- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare l'art. 6;

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*".

- **Circolari e linee guida di autorità italiane**

- **Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51**: Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

- **Ministero dell'interno**, Dipartimento della pubblica sicurezza Circ. **8 febbraio 2005**, n.558/A/421.2/70/456 - Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia;
- **Garante per la protezione dei dati personali** “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato in data **8 aprile 2010**;
- **Ministero dell'Interno**, direttiva n.558/SICPART/421.2/70 del **02/03/2012** - Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- **Garante per la protezione dei dati personali** - FAQ in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali, edizione **dicembre 2020**.

3. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, ivi comprese le aree demaniali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

4. Compete al responsabile dell'Area Vigilanza, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento relativi alla predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa. Compete sempre allo stesso, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

5. Compete altresì al responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3, la ricerca di forme di collaborazione con le Autorità di Polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

6. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3.

7. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'Ente dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 2 – Finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è uno strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Attraverso tali strumenti, si persegue l'intento di tutelare il cittadino ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio

concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;

- b) attuare la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati (polizia giudiziaria);
- c) prevenire e reprimere gli illeciti di natura amministrativa, che siano in particolare legati a fenomeni di degrado, abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze dirigenziali e/o sindacali, ove non risulti possibile o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo ordinari;
- d) tutelare l’ordine, la sicurezza e il decoro urbano;
- e) attuare la prevenzione ed il controllo degli incendi;
- f) sicurezza della circolazione stradale;
- g) monitoraggio dei flussi di traffico con rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada;
- h) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali, con la finalità di individuare eventuali illeciti di natura amministrativa e per l’accertamento e repressione di eventuali reati;

3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile dell’Area Vigilanza di cui all’articolo 3 verificare che le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell’Ordine, ivi compreso il personale della Polizia Locale.

Articolo 3 – Direzione del sistema e titolarità del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune capo convenzione è individuato quale soggetto che esercita la gestione delle funzioni del titolare del trattamento dei dati e del sistema di videosorveglianza, fatta salva la facoltà di delega.

2. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a dipendenti dei Comuni facenti parte della convenzione, espressamente designati ai sensi dell’articolo 2 quaterdecies del D.lgs. n.196/2023, che opereranno sotto la sua autorità, nonché individuare i Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art.28 del **G.D.P.R.**

3. Copia delle nomine e delle revoche, compresa quella del dirigente o posizione organizzativa, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l’accesso.

4. Il soggetto che esercita la gestione delle funzioni del responsabile del trattamento assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell’accesso ai dati;
- b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati;
- c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

- d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
- e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo (Garante Privacy) qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento stesso possa presentare un rischio elevato, in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento al fine di attenuare il rischio in esame;
- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della Protezione dei Dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della Protezione dei Dati personali sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- h) identifica contitolari e responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
- i) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandola senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che tale violazione rappresenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- j) adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza.

5. L' RPD dovrà in particolare:

- a) verificare la corretta indicazione dei trattamenti eseguiti dal sistema di videosorveglianza nell'apposito Registro dell'attività di trattamento, previsto dall'art. 30 del **G.D.P.R.**;
- b) fornire consulenza in caso di esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e monitorarne le prestazioni;
- c) fornire prescrizioni per eventuali miglioramenti da apportare al sistema di gestione della protezione dati.

6. I dati e le modalità di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali dovranno essere facilmente reperibili dai cittadini nelle informative di cui all'art. 16.

7. Copia della nomina del RPD, dovrà essere conservata in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso

8. Con apposita determinazione del dirigente o posizione organizzativa, di cui all'art. 3, o attraverso la sottoscrizione di un contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto italiano o dell'Unione, potranno essere individuati i soggetti esterni alla struttura organizzativa dei contitolari ammessi ad eseguire operazioni di gestione, manutenzione e messa in sicurezza del sistema che comportino un trattamento di dati personali.

9. I soggetti così individuati assumono la qualifica di *Responsabili del trattamento*, con le funzioni, le prerogative e i limiti di cui agli articoli 28 e 29 del **G.D.P.R.** e della determinazione di conferimento.

10. Per qualsivoglia trattamento di dati è necessario che la determinazione preveda apposito disciplinare o atto convenzionale, sottoscritto per accettazione anche dal nominato responsabile del procedimento.

11. Copia delle determinazioni di individuazioni dei responsabili del trattamento e degli eventuali relativi disciplinari o atti convenzionali dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 4 – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici del territorio urbano, così come risultante dall'elenco dei siti di ripresa richiamato all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento. L'utilizzo (leggasi: visualizzazione/registrazione) del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e solo con sistemi di ripresa audio/video fissi. Non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

2. In presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico e/o di fatti di reato è comunque consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa audio/video mobili del tipo:

a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo l'applicazione dei principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato all'uopo nominato.

Detti dispositivi di videocontrollo, nell'esercizio delle attività demandate alla Polizia Giudiziaria ex art. 55 C.P.P., possono essere posizionate, nell'ambito del proprio territorio comunale e in specie in luoghi di maggiore allarme, senza l'utilizzo di cartelli informativi.

Della predetta attività e degli eventuali fatti penalmente rilevanti dovrà essere notiziata la locale Procura della Repubblica.

Le fototrappole in argomento sono posizionabili per il perseguimento di illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione;

b) telecamere portatili, poste sulla pettorina della divisa (c.d. bodycam) sistema veicolare di videosorveglianza territoriale e tracciamento autoveicoli (dash cam-sistema vista), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della polizia locale;

c) sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

3. Il sistema di videosorveglianza potrà essere integrato con delle apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, posizionate lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale e/o con dispositivi per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante la luce rossa (red stop).

4. L'elaborazione sistemica con database delle immagini, degli audio e dei video è consentita solo ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente art. 2.

5. In relazione all'utilizzo e alla gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a) e c), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di Polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di Polizia giudiziaria, il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di Polizia Locale che ne faranno uso, con l'ulteriore precisazione dei casi in cui i medesimi potranno essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Articolo 5 – Centrale di controllo

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza vengono trasmessi alla centrale di controllo, ubicata all'interno della sede del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini vengono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neppure in forma occasionale, a soggetti non autorizzati. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiarle (in orizzontale e verticale).

2. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione d'ufficio.

3. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, conformemente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.

4. L'accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente, al responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché ai soggetti, interni ed esterni dal medesimo designati ed autorizzati ad utilizzare o gestire il sistema e la relativa sicurezza.

5. Lo stesso potrà, con ordine anche verbale, dare disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali, della sicurezza urbana o del segreto istruttorio. A tal fine può anche ordinare lo sgombero immediato della centrale di controllo, la sua sigillatura, la vigilanza armata e l'accesso agli organi di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

6. L'accesso potrà avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, opportunamente configurati sotto il profilo della sicurezza della trasmissione dati.

7. La gestione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi la qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

8. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema è consentito solamente al personale facente parte del Comando di Polizia Locale ed alle persone incaricate di altri servizi, quali ad

esempio gli addetti alle pulizie. Questi ultimi non dispongono di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.

9. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc..., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:

- a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per un periodo non superiore a 180 giorni;
- b) le credenziali verranno disattivate, nell'immediatezza, in caso di perdita della qualifica che consenta l'accesso al sistema;
- c) siano impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
- d) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

10. I protocolli di sicurezza e manutenzione dell'intero sistema e dei server in cui i dati vengono memorizzati dovranno essere parte del documento di cui all'art.1.

11. In virtù di apposita convenzione, il Responsabile del Servizio come individuato dall'art.3 può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge.

Articolo 6 - Utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, in maniera sincrona rispetto alla ripresa.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti alla sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.

3. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera da parte di un operatore nominato solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti commessi all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per via dello spostamento dei soggetti interessati;
- b) in caso di comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Comando della Polizia Locale o suo delegato che necessitano di essere verificate nell'immediatezza;
- c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.

4. Spetta comunque al responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3, stabilire quando sia da ritenersi ammessa o meno la registrazione e la visione in tempo differito, delle immagini e delle riprese.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 17, i dati registrati potranno essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

6. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi, estrapolare o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3e senza che vi sia traccia informatica di tali operazioni.

Articolo 7 – Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a **sette giorni** dalla data della rilevazione; in particolare, i dati personali registrati all'interno degli immobili pubblici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dalla rilevazione. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione mediante sovraregistrazione in modalità tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti dell'Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente dietro specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17. In tal caso i supporti fisici di conservazione dei dati devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.

3. Le immagini acquisite nel contesto di procedimenti penali ed amministrativi saranno conservate nel rispetto della normativa di settore.

4. Nel caso in cui, per un qualsivoglia motivo, il supporto sul quale viene riportata la registrazione debba essere sostituito, lo stesso dovrà essere reso inutilizzabile.

Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità / Polizia Giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 provvederà a redigere immediata comunicazione di notizia di reato.

2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli Organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

3. I sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di Polizia.

4. Nel caso di cui al comma precedente, gli Organi di Polizia che, nello svolgimento della propria attività di indagine, dovessero necessitare di avere informazioni ad esse indagini collegate, dovranno inoltrare formale richiesta scritta e motivata, indirizzata al responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3.

È fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo è altresì consentito procedere agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti lo specifico scopo perseguito.

CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 - Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, trattamento che può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

2. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Articolo 10 – Integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'acquisto diretto e la concessione in uso al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente. Questi apparecchi, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche), fattispecie che deve risultare dal testo convenzionale. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.

2. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R – Infrarossi per riprese notturne – e radio) dovrà essere fornita "chiavi in mano", completamente installata. Unici oneri a carico del Comune, in tale fase, saranno la predisposizione delle strumentazioni al collegamento alla rete elettrica pubblica e il loro collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale.

3. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.

4. Il responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

5. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di Costruire) convenzionato od altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, qualora queste rientrino negli ambiti critici per quanto riguarda viabilità, ambiente, microcriminalità, isolamento ecc., è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri che siano funzionali alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale.

CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI

Articolo 11 - Monitoraggio del traffico

Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando il fatto che le immagini registrate non possano contenere dati di carattere personale.

Articolo 12 - Rilevazione di violazioni al codice della strada

1. L'utilizzo di strumenti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati, ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti con le finalità di cui all'articolo 2, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese, in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità al "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010:

a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es. il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto. A tal fine sarà data informazione al soggetto

interessato della detenzione agli atti, delle immagini (o delle riprese video) utilizzate per l'accertamento della violazione;

d) le immagini saranno conservate per un periodo di tempo strettamente connesso alla definizione del procedimento di accertamento della violazione alle norme della circolazione stradale, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova in relazione alle violazioni contestate, non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Ogni immagine dovrà essere esclusivamente riferita al veicolo di proprietà, e dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo dei veicoli coinvolti.

3. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo di informazione di cui all'articolo 16 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Articolo 13 - Immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. In particolare, gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti.

2. È vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. In caso sia previsto lo svolgimento di tali attività, il Dirigente scolastico dovrà darne opportuna notizia al Comandante della Polizia Locale per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.

3. Laddove la ripresa delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà limitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 14 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale posizionando, a tal fine, le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le ordinarie misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti si siano rivelate insufficienti ad ottenere un esito positivo.

Articolo 15 - Utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici.
2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del Comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 16 - Informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale del sistema in argomento, nonché l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende inoltre nota la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza comunale fa parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo è connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.
2. Il Comune comunica ai cittadini, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e con periodico aggiornamento, la localizzazione indicativa delle videocamere fisse, nonché i siti indicativi di possibile installazione di postazioni mobili.
3. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere è affissa idonea segnaletica permanente, realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo.
4. Il modulo dell'informativa completa e il cartello di avviso per l'affissione presso le telecamere, redatti secondo i principi del **G.D.P.R.**, sono approvati con determinazione del Responsabile del servizio/Dirigente/Comandante della Polizia Locale dell'Ente capofila, che ne cura rispettivamente la pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e l'affissione in prossimità delle telecamere. La modulistica di cui al comma precedente è aggiornata con le stesse modalità ogni qualvolta si renda necessario per variazioni di gestione del Sistema.
5. La valutazione d'impatto preventiva è prevista, in particolare, ove il trattamento, riguardi l'uso di nuove tecnologie, che, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possano presentare un elevato rischio per le persone fisiche. La DPIA è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Articolo 17 – Accesso alle immagini e riprese video

1. Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano, il cittadino interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta responsabile dell'Area Vigilanza di cui

all'articolo 3, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, prima dello scadere del termine di conservazione di cui all'art. 7.

2. L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente, al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il cittadino potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi.

5. Il responsabile dell'Area Vigilanza di cui all'articolo 3 (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente – nel caso costui ritenga di essere vittima di reato – della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine di cui all'articolo 7, al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze dell'Ordine.

6. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, il Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato), dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

7. Oltre al generale diritto di accesso documentale, civico e generalizzato che potrà eventualmente esplicarsi secondo le relative normative di riferimento, ogni cittadino ha diritto di sapere se il sistema di videosorveglianza ha in carico trattamenti di suoi dati personali.

8. In caso di fornitura di copia dei propri dati personali all'interessato, devono preventivamente essere omessi i dati riferiti a soggetti terzi.

9. In caso di elaborazione o registrazione errata di dati personali il cittadino ha diritto alla loro rettifica. In caso la registrazione dei dati esuberi da quanto stabilito nel presente regolamento il cittadino ha diritto alla cancellazione immediata.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal sistema di videosorveglianza, nell'ambito dei diritti di cui al presente articolo o a tutela di altri diversi diritti, ha facoltà di proporre istanze o chiedere provvedimenti in autotutela da parte del titolare del trattamento dei dati personali.

11. L'istanza, la segnalazione, l'esposto o qualsiasi atto del medesimo tenore può essere inviato sia al RPD che al titolare del trattamento, così come individuato all'art. 3.

12. Ogni provvedimento adottato a seguito di detti atti d'impulso, compresa l'immediata archiviazione, andrà gestito secondo i principi della legge n.241/1990.

13. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante della privacy italiano o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

14. Il reclamo al Garante, a mente dell'art. 140 bis del codice della privacy, non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

15. Il ricorso giurisdizionale, a mente dell'art. 152 del Codice della privacy, è di competenza esclusiva del giudice ordinario.

Articolo 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dall'Autorità di controllo.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà reso disponibile del sito istituzionale delle amministrazioni comunali coinvolte, sia nell'apposita sezione riservata ai regolamenti che in quella riservata alla videosorveglianza.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, quando sarà reso esecutivo, sarà notificato al titolare del trattamento di cui all'art. 3.

3. Il Comandante della Polizia Locale o dirigente o titolare di posizione organizzativa suo superiore, quando avrà ricevuto la notifica di cui al comma precedente, a sua volta provvederà alla notifica formale a:

a) Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali;

b) Tutti i delegati al trattamento di cui all'art. 3;

c) Tutti i Responsabili del trattamento di cui all'art. 3.

4. Copia delle relate di notifica o dei documenti analoghi dovrà essere conservata in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati e dei cittadini che ne chiederanno l'accesso.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.